



*Il Ministro dell'Ambiente*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**VISTO** l'arte. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

**VISTO** il D.P.C..M. del 10 agosto 1988, n.377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** il D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 526 concernente "Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi";

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; D.P.C.M. del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente la realizzazione di due sondaggi esplorativi denominati "Ariano 1" e "S. Luca 1", presentata dall'Agip S.p.A. (ora ENI S.p.A. Divisione AGIP) data 27 novembre 1997 (Prot. n. 11536/VIA/A.O.13.S);

**VISTA** la nota n. ST/501/2150/199 del 29.1.99 (protocollo Servizio V.I.A. n. 1696/VIA/A.O.13.S del 22.2.1999) con cui il Ministero per i beni e le attività culturali esprime il parere in merito alla realizzazione dei sondaggi esplorativi "Ariano" e "S. Luca";

**VISTE** le delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 831 e 832 del 23.3.1999 con le quali si esprime parere in merito alla realizzazione dei sondaggi esplorativi "Ariano 1" e "S. Luca 1";

**PRESO ATTO** che i sondaggi esplorativi "Ariano 1" e "San Luca 1" fanno parte del programma biennale di ricerca di cui all'art. 10 del DPR 18.4.1994, e per tale sondaggio, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 2 del citato DPR 18.4.1994, n. 526 è stata ritenuta la necessità dell'assoggettamento di detti sondaggi alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 349/86;

*mm*  
*es*  
*AB*

**PRESO ATTO** che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto relativo alla realizzazione di due pozzi esplorativi per la ricerca di gas denominati "Ariano 1" e "San Luca 1", localizzati nella Regione Veneto, rispettivamente nei Comuni di Ariano nel Polesine (RO) e Correzzola (PD) e che per quanto riguarda:

**il pozzo esplorativo Ariano 1:**

- l'area interessata dal pozzo è situata a nord ovest di Mesola in sponda sinistra del Po di Goro al confine tra la Regione Veneto e la Regione Emilia;
- il progetto prevede un sondaggio il cui obiettivo principale è costituito dai livelli plio-pleistocenici a sabbie e silt della formazione Porto Garibaldi da 2100 a circa 2450 m. Il sondaggio interesserà il Miocene superiore per arrestarsi alla profondità di 2500 m;

**il pozzo esplorativo San Luca 1:**

- l'area interessata dal pozzo è situata a ovest di Chioggia in prossimità del F. Bacchiglione;
- il progetto prevede un sondaggio ad una profondità di circa 1500 m., con obiettivo principale i livelli plio-pleistocenici. Il sondaggio interesserà il Miocene (Gruppo Gallare) per arrestarsi alla profondità citata di 1450-1500 m.;

**VISTI** i pareri, espressi, in data 28 gennaio 1999 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, sui progetti relativi ai pozzi esplorativi "Ariano 1" e "S. Luca 1" presentati dall'Agip S.p.A;

**CONSIDERATO** che in detti pareri la Commissione con riferimento sia al pozzo "Ariano 1" che al pozzo "S. Luca 1" ha:

***preso atto che:***

alla data del 28 gennaio 1999 non risultavano pervenuti i pareri da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e da parte della Regione Veneto;

***considerato che:***

- l'area coinvolta dalle attività del progetto non presenta particolarità di carattere naturalistico o storico-archeologico;
- è riconosciuto il rischio geologico legato al bradisismo;

***valutato che:***

- la perforazione progettata per entrambi i pozzi esplorativi Ariano 1 e San Luca 1:
  - si attua in zona agricola con un'occupazione di 5000 mq;
  - non produce danni alla componente biotica ad antropica dell'area;
  - sono adottate tutte le misure di sicurezza in fase di perforazione;
  - gli impatti potenziali legati alla perforazione sono di natura temporanea (rumori, polveri, emissioni) e comunque attenuabili o eliminabili in fase esecutiva ;

**CONSIDERATO** che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità ambientale delle opere proposte; condizionato tuttavia alle seguenti prescrizioni:

1. La localizzazione definitiva non dovrà essere difforme da quella indicata dal progetto inoltrato.



# Il Ministro dell'Ambiente

2. La realizzazione dell'intervento non dovrà comportare di regola l'abbattimento di alberi esistenti.
3. Le modalità di realizzazione delle piste di cantiere dovranno essere tali da minimizzare il consumo ancorché temporaneo di suolo; a tal fine le macchine non dovranno circolare sul suolo e gli scotici dovranno avvenire con tempo non piovoso. Per stoccaggi prolungati dovranno essere effettuate semine di copertura con specie da sovescio per evitare le infestanti. Gli accumuli non dovranno superare i 2 m di altezza. A seguito della rimessa in pristino dei suoli agricoli rimossi, verrà effettuata una rivitalizzazione degli stessi con impiego di ammendanti organici e matrice batterico-micorrizica.
4. Le operazioni dovranno essere attuate preferenzialmente nei mesi invernali, al fine di arrecare minor danno possibile alle coltivazioni agricole circostanti.
5. Dovranno essere adottate adeguate misure, tra quelle normalmente in uso, per mitigare le emissioni di rumore e polveri durante il cantiere: bagnatura dei materiali di scavo e di risulta nelle aree di deposito, eventuale posizionamento di barriere antipolvere e antirumore, utilizzo di macchinari silenziati, interruzione dei lavori in determinati periodi della giornata, ecc..
6. La fascia perimetrale ad "alberature" prevista attorno all'area della perforazione venga realizzata mediante messa a dimora a mosaico di specie arbustive, alto arbustive ed arboree autoctone e riferite alle serie planiziali ed igrofile locali. Va evitato l'effetto "filare" di alberi, va invece realizzata una fascia a "siepone" di sicuro effetto funzionale e naturalistico.
7. Per quanto riguarda i materiali e le tecniche per le opere di recupero si utilizzeranno, là ove possibile, opere cosiddette "a verde" e tecniche di ingegneria naturalistica; a tal fine si utilizzeranno specie autoctone, ed il riferimento primario sarà costituito dal documento del Ministero dell'Ambiente "Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde" del settembre 1997.
8. Dovrà essere preventivamente dimostrato alle specifiche autorità di controllo il rispetto dei valori di rumorosità con riferimento alla normativa statale e con specifico riferimento alle indicazioni fornite dalle singole amministrazioni comunali in sede di Piano di Zonizzazione Acustica.
9. Prima dell'inizio dei lavori dovrà anche essere preventivamente verificata l'effettiva soggiacenza della falda freatica per l'esatto dimensionamento del piano di imposta delle fondazioni dei manufatti accessori all'impianto di perforazione (vasche di lagunaggio dei fanghi e dei fluidi di intervento esausti, strutture per l'ammasso dei cuttings ecc.). Dovrà essere evitata la connessione tra falde differenti attraverso il tubaggio progressivo del foro di scavo, isolando le acque dolci superficiali o profonde dalle eventuali acque salmastre incontrate ed evitando la contaminazione della falda con i fluidi inquinanti utilizzati nella fase di perforazione.
10. Considerato che: l'area è soggetta a processi di subsidenza; l'apertura del pozzo esplorativo in esame costituisce l'unica occasione per acquisire elementi misurati in sito di conoscenza circa le caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche delle rocce del giacimento e di quelle a tetto del serbatoio; i dati acquisiti nella fase esplorativa dovranno consentire, in caso di istanza di concessione, di prevedere e documentare, mediante modello matematico nell'ambito del relativo SIA, gli eventuali effetti di subsidenza indotta da estrazione di gas:  
il proponente dovrà effettuare durante la realizzazione del pozzo esplorativo le seguenti azioni:  
- prima dell'inizio delle operazioni di trivellazione dovranno essere realizzati capisaldi di livellazione di alta precisione, secondo i criteri della commissione geodetica italiana,

EP MW  
AR

opportunamente ubicati nell'ambito delle postazioni e attestati entro linee chiuse su almeno due capisaldi della rete di livellazione regionale;

- nei pozzi dovranno essere prelevati, a diverse profondità ed in numero adeguato a caratterizzare le diverse formazioni attraversate, carote di parete e di fondo secondo le metodologie geotecniche più innovative, sia degli orizzonti mineralizzati sia degli strati di copertura, atte a fornire informazioni di tipo geotecnico ed idrogeologico;
  - i dati così acquisiti verranno confrontati con altri eventualmente disponibili per pozzi adiacenti, terebrati nelle stesse formazioni; si confronteranno i campioni e le formazioni attraversate secondo le più rigorose tecniche geostatistiche. su tali campioni saranno effettuate misure idonee a definire, mediante modellizzazione, i possibili effetti di subsidenza indotti dall'estrazione di idrocarburi;
  - dovranno comunque effettuati carotaggi di fondo degli strati mineralizzati;
  - qualora il pozzo esplorativo evidenziasse una mineralizzazione significativa, con previsioni di sviluppo di produzione, si procederà all'istituzione di una rete di controllo altimetrico.
  - la configurazione della rete sarà tale da intersecare la proiezione del giacimento, in superficie, in corrispondenza del culmine o nelle immediate vicinanze; le linee della rete saranno chiuse e agganciate a due capisaldi della rete regionale o della rete I.G.M.; agli stessi criteri si adegueranno le campagne di rilevamento, che saranno effettuate in standard di precisione. Il rilievo altimetrico di riferimento (rilievo base) dovrà essere effettuato prima della presentazione dell'istanza di concessione e della presentazione del relativo S.I.A.. I rilievi successivi verranno effettuati con frequenza annuale per il periodo di coltivazione del giacimento.
11. Al fine di minimizzare i rischi legati ad eventuali episodi di blow-out, il proponente dovrà fornire annualmente al Ministero dell'Ambiente - Servizio VIA versioni aggiornate del documento N° 2389/bis "Nota esplicativa sulle misure di sicurezza durante le fasi di perforazione e produzione; analisi dei rischi e frequenze di incidenze; gestione delle emergenze", da cui risultino sia gli aggiornamenti delle statistiche sugli incidenti in oggetto, sia le evoluzioni delle tecnologie di prevenzione.
- Inoltre dovrà essere ufficializzata la procedura di intervento delle "ganasce trancianti".
12. Il proponente dovrà predisporre uno schema tipo di interventi per governare le operazioni di monitoraggio ambientale prima, durante e successivamente ai lavori di ricerca. Il monitoraggio dovrà essere comprensivo dei sistemi di rilevamento quali-quantitativo delle acque sotterranee, delle acque superficiali, del rumore prodotto dalla postazione;
13. Qualora le prove di produzione diano esito positivo ed il proponente intenda presentare istanza di concessione, il proponente dovrà produrre il relativo studio di impatto ambientale in modo che contenga previsioni sulla subsidenza indotta, ottenute con i migliori modelli previsionali disponibili che tengano conto anche degli altri pozzi in produzione esistenti nel raggio di almeno 20 km, e di altri pozzi di cui si preveda l'attivazione nel medesimo periodo di coltivazione di quello in oggetto.

Come già evidenziato, ai fini delle stime di subsidenza di cui sopra, nel corso della perforazione dovranno essere prelevate carote di parete e di fondo in posizione e numero significativi anche ai fini della loro utilizzabilità nei modelli previsionali.

Le carote ed i dati relativi dovranno in ogni caso essere tenuti a disposizione del Ministero dell'Ambiente per almeno 10 anni.



# Il Ministro dell'Ambiente

Si segnala comunque che in area soggetta a subsidenza attiva, dovranno essere attentamente valutati ulteriori incrementi del fenomeno causati da subsidenza indotta.

**CONSIDERATO** che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota n. ST/501/2150/99 del 29 gennaio 1999 (protocollo Servizio VIA n. 1696/VIA/A.O.13.S del 22.2.1999), sulla base dei pareri espressi dalle Soprintendenze competenti, ritenendo che le attività di ricerca "potrebbero indurre effetti geostatici compromissivi della statica dei monumenti ivi ubicati" ha espresso parere negativo in merito alla realizzazione dei sondaggi esplorativi "Ariano 1" e "S. Luca 1".

Le Soprintendenze per i Beni AA. e AA. competenti per territorio si sono così espresse:

- la Soprintendenza per i Beni AA. e AA. del Veneto Orientale: considerata la vicinanza dei complessi rurali denominati "Corti Benedettine" e di complessi monumentali isolati soggetti alla legge 1089/39; considerato che tutta la zona è soggetta a subsidenza con un tasso di 0,3 cm/anno; considerato infine che la pianura circostante è caratterizzata da ampie zone subpianeggianti di bonifica, con estese coltivazioni interrotte da corsi d'acqua e da numerosi filari arborei, ha ritenuto la perforazione del pozzo esplorativo "S. Luca 1" non compatibile con le valenze ambientali e paesaggistiche dell'area, caratterizzata ancora da fortissima vocazione agricola e dall'assenza di strutture industriali e artigianali;
- la Soprintendenza per i Beni AA. e AA. di Verona: considerata la propensione dell'area al fenomeno di subsidenza; considerata la vicinanza dell'intervento con l'antica chiesa romanica di S. Basilio; considerata la presenza del secolare albero denominato "Quercia di S. Basilio; esprime parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del pozzo "Ariano 1" suggerendo però opportuni monitoraggi, stante la natura dei terreni propensi al fenomeno della subsidenza, per assicurare la stabilità strutturale sia della chiesa di S. Basilio sia sulla quercia secolare;

## CONSIDERATE

- la delibera n.832 del 23.3.1999, trasmessa dalla Regione Veneto con nota n. 4000/311.211 del 6.5.1999 (protocollo VIA n. 5259/VIA/A.O.13.S del 20.5.1999), con la quale la Giunta, preso atto del parere favorevole espresso in data 10.12.1998, in merito al sondaggio esplorativo "Ariano 1", dalla Commissione Tecnica Regionale, evidenzia che successivamente a tale espressione "*con L.R. 22.02.1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999)" è stata modificata la L.R. 08.09.1997, n.36 recante "Norme per l'istituzione del Parco Regionale del Delta del Po", con l'introduzione di una norma che vieta nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po (fra i quali è compreso il Comune di Ariano Polesine) la realizzazione di pozzi e impianti per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi nel sottosuolo"* e pertanto pur prendendo atto del detto voto della Commissione Tecnica, vista la L.R. 22.02.1999, n. 7, nella parte che modifica la L.R. 08.09.1997, n.36 esprime parere negativo in merito alla realizzazione del pozzo esplorativo "Ariano 1";
- la delibera n. 831 del 23.03.1999, trasmessa con nota n. 3999/311.211 del 6.5.1999 (protocollo VIA n. 5661/VIA/A.O.13.S del 20.5.1999), con la quale la Giunta, preso atto del parere favorevole con prescrizioni espresso in data 10.12.1998 in merito al sondaggio esplorativo "S. Luca 1" dalla Commissione Tecnica Regionale, rileva che nonostante le considerazioni a base di tale parere favorevole, cioè l'impossibilità che le attività di ricerca possano indurre fenomeni di

subsidenza, "sussiste comunque la preoccupazione che un'eventuale successiva fase di coltivazione, in caso di esito positivo dell'attività di ricerca, possa determinare fenomeni di subsidenza, incompatibili con il delicato sistema lagunare veneziano, cui il pozzo di ricerca in questione è molto prossimo" e pertanto esprime parere negativo in merito alla realizzazione del pozzo esplorativo "S. Luca 1":

**CONSIDERATO** che sono pervenute le seguenti osservazioni da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere indicata:

- Provincia di Rovigo: con delibera del Consiglio Provinciale del 19 gennaio 1998 si dichiara la forte contrarietà a qualsiasi tipo di perforazione del terreno, anche a scopo di ricerca, stante il grave fenomeno della subsidenza che ha accentuato il naturale costipamento del terreno in un'area ad elevato rischio idrogeologico;
- Parco Regionale Veneto del Delta del Po: con nota del 5 marzo 1998 esprime la propria contrarietà sia per le motivazioni di cui sopra sia per il rischio di veder alterato il regime idrico dei rami del fiume Po, uno dei siti europei di maggior pregio ambientale

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

### ESPRIME

giudizio negativo circa la compatibilità ambientale dei progetti relativi alla realizzazione dei due sondaggi esplorativi denominati "Ariano 1" e "San Luca 1" presentati dall'ENI S.p.A. - Divisione AGIP;

### DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato all'ENI S.p.A. - Divisione AGIP, al Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato ed alla Regione Veneto, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 2 NOV. 1999

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

  


IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITA' CULTURALI

La presente copia fotostatica Com-  
posta di N. 3 fogli è conforme  
al suo originale.

Roma, li 03-11-99 *Angeli*